

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

83.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 22 APRILE 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):		
Modifica dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1941-XIX, n. 499, concernente l'assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali. (<i>Approvato dal Senato</i>) (1861)	1704	
PRESIDENTE.		
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 20, concernente agevolazioni tributarie per la sistemazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (1899)	1704	
VENTURI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1942-XX, n. 201, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio (1906)	1704	
SPINELLI DOMENICO, <i>Relatore</i> .		
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1941-42, ed altri provvedimenti di carattere finanziario (1913)	1705	
CERUTTI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .		
Concessione di una pensione straordinaria vitalizia alle figlie del Generale Ricciotti Garibaldi, Rosa e Annita Italia Garibaldi (1914)	1705	
BOLZON, <i>Relatore</i> - PAOLONI, PRESIDENTE, LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53, concernente l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per alcuni generi alimentari di prima necessità e riduzione dei prezzi relativi (1915)	1705	
PALERMO.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1942-XX, n. 88, concernente l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame e delle relative carni. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1916)	1706	
BORGHESE, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, LISSIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, che autorizza una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali, scadenti il 15 aprile 1951-XXIX (1917)	1707	
ARMENISE, <i>Relatore</i> - CERUTTI GIUSEPPE.		
Petizione (Doc. n. 44)	1707	
ROMANO RUGGERO, <i>Relatore</i> .		

La riunione comincia alle 9.30.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per le finanze*, Lissia).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Baccarini, Bibolini, Borgatti, Da Empoli, Frignani, Lantini, La Rocca, Masetti, Parolari, Ricchioni, Sellani e Suvich; è assente per mobilitazione il Consigliere Arcidiacono.

Constata che la Commissione è in numero legale.

COLOMBATI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Rinvio del disegno di legge: Modifica dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1941-XIX, n. 499, concernente l'assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali. (Approvato dal Senato). (1861)

PRESIDENTE avverte che il Relatore, camerata Paolini, ha presentato un emendamento, che il Ministro delle finanze non avrebbe nulla in contrario ad accettare. Il Ministro delle corporazioni intende, però, esaminarlo, in quanto modifica sostanzialmente il provvedimento.

Crede, pertanto, opportuno rinviare l'esame del disegno di legge per la cui approvazione è stata chiesta la proroga.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 20, concernente agevolazioni tributarie per la sistemazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (1899)

VENTURI, *Relatore*, ricorda che l'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero fu costituito con il Regio decreto-legge 15 dicembre 1923-II, n. 3148, ed aveva i seguenti scopi: a) finanziare per intero o in partecipazione imprese di lavori o di colonizzazioni all'estero, impieganti, almeno prevalentemente, mano d'opera italiana; b) anticipare somme per cauzioni o per provviste di materiali e di attrezzi; c) raccogliere elementi e notizie relative a lavori o colonizzazioni da compiersi all'estero; d) promuovere, intensificare e raccogliere il risparmio da parte degli italiani all'estero.

Con il Regio decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, riconosciutasi l'opportunità di dare una diversa destinazione all'attività dell'Istituto medesimo in relazione al rin-

patrio degli italiani dall'estero nell'attuale stato di guerra, fu autorizzato il Governo del Re a sciogliere il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ed a nominare un Commissario straordinario, con il compito di provvedere all'accertamento della consistenza patrimoniale ed alla formazione di un piano concreto per la migliore utilizzazione delle attività dell'Istituto.

Per l'attuazione di tale compito, rendendosi necessario lo smobilizzo di gran parte della proprietà immobiliare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno concedere agevolazioni tributarie sia per gli acquisti, sia per le vendite e rivendite di immobili.

Pertanto con l'articolo unico del Regio decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 20, che è sottoposto all'esame della Commissione per la conversione in legge, si è stabilito che gli atti di acquisto o di vendita dei beni immobili suaccennati sono soggetti alla sola imposta fissa di registro ed esenti dalla imposta speciale sul plusvalore.

La forma del decreto-legge appariva giustificata dal fatto che erano in corso trattative per vendite di beni dell'Istituto, trattative che potevano essere molto facilitate dalla più sollecita applicazione dei suindicati benefici fiscali.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE esprime le sue riserve circa la forma del decreto-legge che non sembra giustificata.

Pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1942-XX, n. 201, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio. (1906)

SPINELLI DOMENICO, *Relatore*. Poiché in seguito agli aumenti dei prezzi dei tabacchi la vendita non è diminuita, anzi tende ad aumentare, col provvedimento in esame il Ministro delle finanze avoca a sé, per la durata della guerra, la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio.

Il provvedimento appare giustificato e ne propone l'approvazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico,

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1913)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*. Il disegno di legge prevede alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri. Sono lire 117,590,102 di maggiori spese contro lire 14,986,732 di diminuzioni: una differenza di lire 102,603,370. Le maggiori spese sono dovute a stanziamenti di non grande importanza tra i quali sono da notare i seguenti: 28 milioni per il mantenimento e il trasporto dei detenuti; milioni 8 per ulteriori erogazioni a favore di cittadini italiani in dipendenza della riforma agraria in Dalmazia; milioni 5.4 per la rinnovazione, riparazione dei mezzi effossori; milioni 10 per assegnazione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio delle stazioni radio elettriche; milioni 7.5 da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra; milioni 5 al Ministero della marina per retribuzioni al personale salariato non di ruolo. Vi è poi un complesso di altre minori spese, tutte quante inferiori ai 3 milioni, pienamente giustificate.

Da segnalare in particolar modo è la concessione di un contributo straordinario di 3 milioni e mezzo al Partito Nazionale Fascista per le spese relative alla costruzione del Mausoleo all'Eroe Costanzo Ciano.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Concessione di una pensione straordinaria vitalizia alle figlie del Generale Ricciotti Garibaldi Rosa e Annita Italia Garibaldi. (1914)

BOLZON, *Relatore*, in seguito al decesso della vedova del generale Ricciotti Garibaldi, signora Costanza Hoperaft, si è rico-

nosciuta l'opportunità di assegnare, col provvedimento in esame, una pensione straordinaria vitalizia alle orfane superstiti Rosa e Annita Italia Garibaldi, nella misura di lire 70,000 complessive, da dividere in parti uguali tra le predette. È altresì abrogato l'articolo 3 della legge 25 giugno 1925-III, n. 1055, nella parte relativa alla facoltà di devoluzione della pensione già attribuita alla signora Costanza Hoperaft.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PAOLONI coglie l'occasione per far presente al Governo una situazione, che ritiene meriti di esser presa in esame. Subito dopo la morte dell'Eroe fu approvata una legge che assegnava ai figli 10,000 lire di pensione annua. Unica superstite dei figli dell'Eroe è donna Clelia, che ha 75 anni. Da ricerche fatte, non gli è risultata alcuna modifica alla legge del 1882; ma se anche la pensione per Donna Clelia fosse stata aumentata poi, per equipararla a quella che venne assegnata, nell'ammontare di 20 mila annue, alle vedove di Ricciotti e di Menotti, sarebbe ora il caso di elevarla alla cifra annua che si stabilisce nel disegno di legge in esame.

PRESIDENTE prega il Sottosegretario di Stato per le finanze di voler appurare la cosa e, qualora la situazione risulti nei termini esposti dal camerata Paoloni, di provvedere.

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, ritiene che la maggiorazione della pensione consentita dalla legge sia stata fatta anche per Donna Clelia. Ad ogni modo non ha nessuna difficoltà ad accertare lo stato di fatto, con riserva di provvedere, se del caso.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli. (Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53, concernente l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per alcuni generi alimentari di prima necessità e riduzione dei prezzi relativi. (1915)

PALERMO legge la seguente relazione del camerata Da Empoli:

Col disegno di legge si propone la conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1942-XX, che stabilisce l'esonero

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata — di cui al Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e successive disposizioni — per alcuni generi alimentari di prima necessità.

Più precisamente l'esonero riguarda gli atti economici concernenti non solo il commercio interno, ma anche l'importazione dei seguenti generi: olio d'oliva, compreso quello destinato alla rettificazione per uso alimentare; risone e riso; paste alimentari; farina di granoturco; grassi di maiale (lardo, pancetta, guancia e strutto); formaggi; legumi secchi e patate.

Data l'alta finalità del provvedimento che intende di conseguire una diminuzione nel prezzo dei prodotti di prima necessità, se ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1942-XX, n. 88, concernente l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame e delle relative carni. (1916)

BORGHESE, *Relatore*, osserva che con il Regio decreto-legge 2 marzo 1942-XX, n. 88, si è inteso diminuire, al consumo, i prezzi delle carni bovine, ovine, suine, equine e relative salumerie, esonerando dal pagamento della tassa sull'entrata per il periodo della guerra questi prodotti considerati di prima necessità. Dato tale scopo e apprezzato il sacrificio fatto dall'Erario, è certo che la Commissione non possa che approvare con plauso la conversione in legge.

Desidera, tuttavia, esprimere qualche osservazione riguardo all'entità del sacrificio fatto dall'Erario, ed ai corrispondenti vantaggi che ne ritrae il consumatore.

Dai dati statistici raccolti che si riferiscono, però, soltanto al bestiame bovino, che rappresenta la parte maggiore dell'alimentazione carnea del Paese, è risultato che nell'anno 1941 sono stati macellati in complesso 2 milioni e 217 mila capi bovini per quintali 7.426.197.

Sulla base degli elementi rilevati dalle macellazioni e delle tariffe fissate per capo

agli effetti dell'imposta sull'entrata, il gettito del 1941 è stato press'a poco di lire 133,346,500.

Il Ministro dell'agricoltura ha subito disposto con circolare telegrafica in data 9 marzo, di ridurre, corrispondentemente, il prezzo al minuto. Dai calcoli fatti questa riduzione è risultata di circa 30 centesimi per chilogramma di carne. Quindi, se si considera che la razione mensile di carne oggi, con l'aumento concesso ultimamente, è, al massimo, di grammi 800 per persona, ne viene che il beneficio mensile è di 24 centesimi a persona per i grandi centri e per i piccoli centri si ridurrebbe circa alla metà di 12 centesimi.

Ora, se invece di retrocedere al consumo la somma derivante dall'esonero fosse stata data alla produzione, il prezzo medio a quintale peso-vivo di carne bovina che oggi è di 461 lire e con l'integrazione dello Stato è di 551, avrebbe potuto avere un vantaggio di 17 lire, vantaggio che sarebbe stato sensibile ed avrebbe incoraggiato maggiormente l'allevamento, con conseguente beneficio della conservazione del patrimonio zootecnico e dell'alimentazione generale del Paese.

È da considerare, inoltre, che se la retrocessione avesse avuto luogo alla produzione, questa si sarebbe potuta avvantaggiare dell'intera somma dell'importo della tassa, che è di oltre 130 milioni, mentre, invece, il consumo civile viene ad avvantaggiarsi soltanto di 80 a 85 milioni, in quanto il resto va al consumo militare.

Ha creduto opportuno prospettare queste considerazioni, pur ritenendo che il provvedimento ha più carattere politico, che economico.

PRESIDENTE. Dalle considerazioni fatte sembra che nemmeno lo scopo politico si raggiunga.

All'articolo unico è stato presentato il seguente emendamento del camerata Molino:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 marzo 1942-XX, n. 88, concernente l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame e delle relative carni, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

Nei confronti degli industriali e dei grossisti che detengano, giusta le risultanze dei documenti prescritti, quantitativi di generi, di cui al comma precedente (comprese le salumerie ed i grassi suini), che hanno scontato

l'imposta sull'entrata a norma delle disposizioni già in vigore e devono essere rivenduti ai nuovi prezzi, sarà corrisposta, con determinazione del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, una quota di integrazione di prezzo, in relazione ai quantitativi detenuti, ai prezzi d'acquisto e alle variazioni dei prezzi di rivendita.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto ».

LISSIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, accetta l'emendamento, sopprimendo le parole: « ed i grassi suini », che sono compresi nel provvedimento testè approvato.

PRESIDENTE. Mette a partita l'articolo unico con l'emendamento accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, che autorizza una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 aprile 1951-XXIX. (1917)

ARMENISE, *Relatore*. Il Regio decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, che la Commissione è chiamata a convertire in legge, contempla una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali con scadenza al 15 aprile 1951-XIX. Si tratta, in sostanza, del terzo prestito di guerra in tutto analogo a quelli effettuati nel 1940 e nel 1941, e con le medesime caratteristiche. Nel proporre l'approvazione esprime la certezza che il popolo italiano, come per il passato, risponderà largamente alle aspettative del Tesoro, onde la Patria in anni abbia sempre più larghi mezzi per la immancabile vittoria.

CERUTTI GIUSEPPE è convinto che il buono del Tesoro novennale sia il titolo meglio accetto al risparmiatore, perchè risponde a tre precise caratteristiche: 1°) un sufficiente reddito; 2°) un accrescimento di carattere patrimoniale dato il minor prezzo di emissione di fronte al nominale, il che assicura la stabilità della quotazione del titolo e il suo largo mercato; 3°) l'effetto psicologico, importantissimo per lo stabile collocamento del titolo, dovuto ai premi. Chi mette in cassa un buono del Tesoro ha la convinzione

di essere un predestinato al sorteggio dei due premi annuali. Ciò determina un collocamento stabile del titolo. Per diretta esperienza ha potuto constatare che nessuno vuole spossarsi del titolo: se mai, si chiede una anticipazione su di esso, ma non si fanno riporti, per tema di cambiare il numero. Pensa che se il titolo fruttasse anzichè il 5 per cento, quel mezzo per cento di più che va a finire, sia pure a pochissime persone, per mezzo del sorteggio dei premi, probabilmente il collocamento dei titoli non avrebbe un esito soddisfacente come quello attuale. Se ne è avuta una riprova: buoni del Tesoro novennali emessi nel 1934, ebbero soltanto temporaneamente, e cioè per cinque anni, i premi; non appena questo titolo non ebbe più sorteggio, si registrò un certo appesantimento. In questo periodo di finanza statale in cui si devono avere tutti i maggiori accorgimenti per lo stabile collocamento dei titoli, anche per ridurre il circolante monetario o le possibilità di credito monetario, che possono determinare altre forme di investimento che non siano sul piano assoluto della guerra, pensa che il ripetersi di questo tipo di emissione sia quanto di più utile si possa fare a vantaggio del Paese.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Petizione.

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, riferisce sulla petizione, n. 44, con la quale il geometra Manlio Pinetti, ufficiale idraulico presso il Genio civile, invoca l'applicazione in suo favore delle provvidenze emanate con la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, che detta norme sulla sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Egli afferma di aver prestato servizio presso il Genio civile per due anni nella qualità di geometra. Nel frattempo fece concorso per ufficiale idraulico presso il Genio civile stesso risultando vincitore. I suoi colleghi che non riuscirono vincitori erano, al momento della applicazione della suddetta legge, avventizi in ruolo. Il geometra Pinetti chiese alla sua Amministrazione che gli fossero riconosciuti i benefici derivanti dalla legge sulla sistemazione degli squadristi avventizi; ma gli si oppose che, siccome era in ruolo,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

la legge non si poteva applicare in suo favore.

È del parere che, sia per la lettera che per lo spirito della legge, si venga a creare allo squadrista Manlio Pinetti in ruolo, una situazione di sfavore in confronto ai suoi camerati avventizi. Indipendentemente da questa considerazione, ritiene che l'Amministrazione finanziaria, siccome il Pinetti fu per un biennio in servizio nella qualità di geometra avventizio, possa tenere presente questa qualità, anziché riferirsi alla situazione successiva derivante dalla nuova qualifica di ufficiale idraulico assunta dopo il concorso vinto.

Quindi, anche in base alle disposizioni di legge, crede che l'Amministrazione finanziaria possa benissimo inquadrarlo in ruolo.

Per i suddetti motivi ritiene che la petizione possa essere presa in considerazione e trasmessa al Ministero competente, in quanto non viene a scardinare i principi generali su cui è fondata la legge sulla sistemazione degli avventizi squadristi.

PRESIDENTE pone ai voti tale proposta.

(È approvata).

La riunione termina alle 10.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 20, concernente agevolazioni tributarie per la sistemazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. (1899)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 20, concernente agevolazioni tributarie per la sistemazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1942-XX, n. 201, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio. (1906)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 marzo 1942-XX, con il quale è stata conferita al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e le tariffe di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (1913)

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della educazione nazionale, dell'interno, dei la-

vori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, della agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1941-42, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

ART. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, del Regio Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dei patrimoni riuniti ex economici e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

ART. 4.

È autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto segnati per l'esercizio finanziario 1941-42 per fronteggiare le sotto-indicate esigenze:

Ministero delle finanze:

lire 3,500,000, da erogare a favore del Partito Nazionale Fascista, per contributo nelle spese relative alla costruzione del Mausoleo all'Eroe Costanzo Ciano;

lire 575,000 per ulteriori occorrenze relative al completamento della Villa Cisterna, già all'Erta, in Firenze. Al pagamento di tale somma è consentito di provvedere mediante aperture di credito in deroga al limite stabilito dall'articolo 56 della legge per la contabilità generale dello Stato;

lire 236,000 per i cimiteri di guerra e per la sistemazione delle salme dei Caduti in guerra;

Ministero degli affari esteri:

lire 8,000,000, da erogare nei modi di cui alla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 202, a favore dei cittadini italiani in dipendenza della riforma agraria in Dalmazia.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, gli assegni annui stabiliti dall'articolo 4 della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1397, a favore del Canonico arciprete e di ciascuno dei Canonici del Clero della Chiesa del Pantheon in Roma, sono elevati rispettivamente a lire 10,150 e a lire 9,950.

ART. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni entro l'importo di lire 12,625,000 per la costruzione della sede della Scuola di addestramento per il Corpo di polizia dell'Africa italiana al Lido di Roma, in aggiunta alle autorizzazioni già concesse per la costruzione medesima.

ART. 7.

È aumentata di lire 5,400,000 la spesa autorizzata con l'articolo 3 - terzo comma - della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 456, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1941-42, per la rinnovazione e riparazione di mezzi effossori.

È inoltre aumentata di ulteriori lire 3,116,900 la spesa autorizzata con l'articolo 4

della legge medesima per provvedere al completamento di opere straordinarie in genere a pagamento non differito.

ART. 8.

L'annuo contributo autorizzato con l'articolo 3 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1689, a favore dell'Istituto nazionale di entomologia pura ed applicata in Roma è elevato a lire 82,000 per l'esercizio finanziario 1941-42 ed a lire 100,000 per quelli successivi.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

ART. 9.

È autorizzato il versamento all'Azienda autonoma statale della strada della somma di lire 1,200,000 in relazione agli avanzi di gestione accertati per le autostrade a partire dal 1° luglio 1938-XVI, per l'esecuzione di lavori di sistemazione dell'autostrada Firenze-Lucca verso Viareggio, assunta in gestione da detta Azienda, in dipendenza della legge 17 agosto 1941-XIX, n. 989.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42**

Modifiche di denominazioni:

Capitolo n. 49-bis. — Imposta sul plusvalore dei titoli azionari e sovrimposta di negoziazione sulla cessione dei titoli medesimi e relativi diritti di opzione (Regio decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1941-XX, n. 1468 e Regio decreto-legge 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1941-XX, n. 1469).

Capitolo n. 268. — Interessi compresi nelle annualità trentennali dovute dall'Azienda generale italiana petroli per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per le ricerche di idrocarburi.

Capitolo n. 361. — Quote di capitale comprese nelle annualità trentennali dovute dalla Azienda generale italiana petroli per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per le ricerche di idrocarburi.

TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42**

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 23-bis (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere alla Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 679 .	L.	10,000,000 —
Capitolo n. 41. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri	»	500,000 —
Capitolo n. 63. — Spese di funzionamento del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ecc.	»	1,800,000 —
Capitolo n. 123. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti — Servizi metropolitani)	»	40,000 —
Capitolo n. 125. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. (Corte dei conti — Servizi metropolitani)	»	20,000 —
Capitolo n. 128. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti, ecc.	»	25,000 —
Capitolo n. 139. — Indennità per missioni e traslochi, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	60,000 —
Capitolo n. 153. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	100,000 —
Capitolo n. 160. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	1,450,000 —
Capitolo n. 161. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	20,000 —
Capitolo n. 162. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	142,000 —
Capitolo n. 163. — Spese per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera d) del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni, ecc.	»	4,000 —
Capitolo n. 165. — Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria per incarichi e studi diversi, ecc.	»	22,000 —
Capitolo n. 166. — Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio centrale del personale, ecc.	»	600,000 —
Capitolo n. 167. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria centrale e provinciale, ecc.	»	250,000 —
Capitolo n. 171. — Spese casuali	»	1,050,000 —
Capitolo n. 193. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato, ecc.	»	2,500,000 —
Capitolo n. 220. — Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali della Regia accademia ecc. (Regia guardia di finanza) . .	»	60,000 —
		18,643,000 —
<i>Da riportare . . .</i>	L.	18,643,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 18,643,000 —
Capitolo n. 235. — Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto, ecc.	»	800,000 —
Capitolo n. 237. — Somme da corripondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc. per diritti di scritturazione, di visura ed altri sugli atti dei catasti terreni, ecc.	»	600,000 —
Capitolo n. 247. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati, ecc. (tasse e imposte indirette)	»	1,000,000 —
Capitolo n. 251. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 256. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (tasse e imposte indirette)	»	200,000 —
Capitolo n. 269. — Somma da corrispondere all'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali per provento dei diritti e contributi di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1938-XVI, n. 612	»	298,635 —
Capitolo n. 295. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc.	»	250,000 —
Capitolo n. 302. — Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari, ecc. . . .	»	3,880,000 —
Capitolo n. 318. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 319. — Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 329. — Mercedi alle visitatrici doganali, ecc.	»	120,000 —
Capitolo n. 332. — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 340- <i>bis</i> . — Indennità di soggiorno al personale civile della Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte di fabbricazione distaccato in Albania	»	100,000 —
Capitolo n. 413- <i>novies</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Somma da erogare a favore del Partito Nazionale Fascista per contributo nelle spese relative alla costruzione del Mausoleo all'Eroe Costanzo Ciano	»	3,500,000 —
Capitolo n. 420. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra, ecc.	»	7,500,000 —
Capitolo n. 459. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 464. — Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della cassa dei Giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	»	172,510 —
Capitolo n. 466. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc.	»	1,500,000 —
Capitolo n. 575 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Spese per i cimiteri di guerra e per la sistemazione delle salme dei caduti, ecc.	»	236,000 —
Capitolo n. 638 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Spese per il completamento della Villa Cisterna, già all'Erta, in Firenze	»	575,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 44,435,145 —
b) <i>In diminuzione:</i>		
Capitolo n. 197. — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc.	L.	22,000 —
Capitolo n. 303. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc. (imposte dirette)	»	37,665 —
	Totale delle diminuzioni . . .	L. 59,665 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 198. — Spese per le automobili adibite ai servizi del Provveditorato generale dello Stato ed a quelli di rappresentanza delle Amministrazioni centrali — Affitto di locali, spese per il personale e varie (esclusi gli stipendi ed i premi di operosità e di rendimento) inerenti alla gestione di tali automezzi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Spese per le biblioteche	L.	20,000 —
Capitolo n. 3. — Manutenzione di locali	»	60,000 —
Capitolo n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	10,000 —
Capitolo n. 6. — Indennità di tramutamento e di missione al perso- nale, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 10. — Sussidi al personale in attività di servizio	»	20,000 —
Capitolo n. 45. — Indennità di tramutamento e di missione al personale degli Istituti di prevenzione e di pena, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 46. — Compensi per insegnamento, ecc. (Istituti di preven- zione e di pena)	»	150,000 —
Capitolo n. 47. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	20,000,000 —
Capitolo n. 48. — Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione, ecc.	»	5,000,000 —
Capitolo n. 49. — Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena	»	3,000,000 —
Capitolo n. 56 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio di copia a cottimo per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena	»	20,000 —
Totale degli aumenti		L. 28,810,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 25. — Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque, ecc.	L.	10,000 —
---	----	----------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Indennità e spese per Consigli, Commissioni e Co- mitati	L.	25,000 —
Capitolo n. 4. — Acquisto di decorazioni	»	100,000 —
Capitolo n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica — Comunicazioni telefoniche con l'estero	»	4,000,000 —
Capitolo n. 14. — Sussidi ad impiegati, ecc. in attività di servizio	»	10,000 —
<i>Da riportare</i>		L. 4,135,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 4,135,000 —
Capitolo n. 15. — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti alla Amministrazione, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 83. — Spese per i servizi della stampa, della propaganda, ecc. (Albania)	»	750,000 —
Capitolo n. 93. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	»	2,150,000 —
Capitolo n. 100-ter (di nuova istituzione). — Fondo da erogare in provvidenze a favore di cittadini italiani in dipendenza della riforma agraria in Dalmazia	»	8,000,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 15,065,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 94. — Restituzione di somme indebitamente percepite, ecc. . .	L.	10,000 —
---	----	----------

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . .	L.	40,000 —
--	----	----------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 34. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese, ecc.	L.	40,000 —
Capitolo n. 38. — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione dei lavori e delle attrezzature di primo impianto nell'Africa Orientale Italiana, ecc.	»	12,625,000 —
	Totale delle diminuzioni . . .	L. 12,665,000 —

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 23. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	L.	60,000 —
Capitolo n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	250,000 —
Capitolo n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	»	50,000 —
Capitolo n. 34. — Sussidi a direttori didattici e ad insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 37. — Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole dello ordine elementare	»	20,000 —
Capitolo n. 47. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 80. — Convitti nazionali, ecc. — Aiuti e sussidi, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 85. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti, ecc.	»	150,000 —
	Da riportare . . .	L. 1,210,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 1,210,000 —
Capitolo n. 87. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie scuole e di Regi istituti tecnici agrari, ecc.	»	36,000 —
Capitolo n. 94. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, ecc.	»	520,000 —
Capitolo n. 97. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc.	»	168,000 —
Capitolo n. 101. — Regi istituti tecnici nautici — Contributi e sussidi, ecc.	»	37,000 —
Capitolo n. 147. — Arte contemporanea — Spese per acquisti di opere d'arte, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 153. — Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 168. — Paghe, mercedi, indennità ed aggiunta di famiglia, al personale salariato, ecc. in servizio dei monumenti, ecc.	»	1,260,000 —
Capitolo n. 205 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42.	»	306,300 —
Capitolo n. 210 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Somma da corrispondere alle Università e agli Istituti superiori in corrispettivo delle tasse riscosse in meno per effetto della dispensa concessa agli studenti delle nuove provincie, ecc.	»	317,610 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 4,954,910 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'articolo 85 del testo unico, approvato col Regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577	L.	460,000 —
---	----	-----------

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . .	L.	1,500,000 —
Capitolo n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	120,000 —
Capitolo n. 7. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc. addetto alla Segreteria delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc. . .	»	4,000 —
Capitolo n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	900,000 —
Capitolo n. 16. — Consigli e Commissioni — Spese relative	»	50,000 —
Capitolo n. 48. — Rimborso ai comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 77. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 81. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. .	»	1,000,000 —
	Totale . . .	L. 4,334,000 —

b) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 33. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno — Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera — Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti e spese di trasporto ed accompagnamento in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione — Spese per il ricovero in ospedali specializzati del Regno di cittadini italiani dei territori annessi — Contributo annuo all'Associazione internazionale ospedaliera (*Spesa obbligatoria*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 10. — Sussidi al personale, ecc.	L.	30,000 —
Capitolo n. 29. — Magistrato alle acque — Spese per il personale, ecc. .	»	25,000 —
Capitolo n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc.	»	800,000 —
Capitolo n. 44. — Spese per il servizio di piena, ecc. (Magistrato alle acque)	»	400,000 —
Capitolo n. 45. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti .	»	300,000 —
Capitolo n. 73. — Rinnovazione e riparazione di mezzi effossori, ecc. .	»	5,400,000 —
Capitolo n. 94. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. .	»	140,000 —
Totale degli aumenti . . .		L. 7,095,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	L.	15,000 —
Capitolo n. 8. — Incaricati stabili, — Compensi, ecc.	»	15,000 —
Capitolo n. 59. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere stra- ordinarie, ecc.	»	140,000 —
Totale delle diminuzioni . . .		L. 170,000 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 13. — Fitto di locali e canoni d'acqua, ecc.	L.	35,500 —
Capitolo n. 48. — Sussidi al personale, ecc. (Ispettorato per la moto- rizzazione)	»	10,000 —
Capitolo n. 61. — Indennità e diarie ai componenti di Commissioni nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato, ecc.	»	25,000 —
Capitolo n. 83. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sulla attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali, ecc.	»	93,480 —
Capitolo n. 105. — Sussidi al personale in servizio di ruolo, ecc. (Costru- zione strade ferrate)	»	20,000 —
Totale degli aumenti . . .		L. 183,980 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 71. — Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione mec- canica, ecc.	L.	35,000 —
Capitolo n. 99. — Spese per costruzione di strade ferrate in concessione a pagamento non differito, ecc.	»	20,000 —
Totale delle diminuzioni . . .		L. 55,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 49. — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate per veterani, ecc.	L.	200,000 —
Capitolo n. 59. — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	»	36,067 —
Totale degli aumenti . . .		L. 236,067 —

b) *In diminuzione.*

Capitolo n. 37. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	L.	36,067 —
--	----	----------

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc.	L.	10,000 —
Capitolo n. 14. — Sovvenzioni ad istituti, associazioni, ecc.	»	56,000 —
Capitolo n. 64. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	5,000,000 —
Totale degli aumenti . . .		L. 5,066,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 54. — Difese marittime e costiere - Armi, ecc.	L.	16,000 —
Capitolo n. 60. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.	»	50,000 —
Totale delle diminuzioni . . .		L. 66,000 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

In aumento:

Capitolo n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	L.	220,000 —
---	----	-----------

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 7. — Fitto di locali per gli organi compartimentali e provinciali	L.	350,000 —
Capitolo n. 8. — Manutenzione di locali, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 13. — Spese casuali	»	50,000 —
Capitolo n. 16. — (<i>modificata la denominazione</i>). — Spese per l'esercizio, manutenzione, riparazione e trasformazione a carburante autarchico degli automezzi	»	600,000 —
Capitolo n. 30. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	700,000 —
Capitolo n. 66. — Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale	»	30,000 —
Totale degli aumenti . . .		L. 1,760,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 125. — Spese apagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. L. 1,410,000 —

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 40. — Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, ecc. L. 45,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 39. — Spesa per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc. L. 45,000 —

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

In aumento:

Capitolo n. 15. — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc. L. 20,000 —
 Capitolo n. 16. — Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica, ecc. » 2,000,000 —
 Capitolo n. 29. — Spese e contributi inerenti alle attività culturali italiane all'estero » 75,000 —
 Capitolo n. 39. — Spese per la censura teatrale, ecc. e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale » 900,000 —
 Capitolo n. 44. — Spese per la radiodiffusione e la televisione » 1,000,000 —
 Capitolo n. 45. — Retribuzione, ecc. al personale non di ruolo » 150,000 —
 Capitolo n. 53. — Somme recuperate sulle anticipazioni concesse dallo Stato, ecc. da devolvere ad incremento del capitale della Sezione autonoma per il credito cinematografico, presso la Banca Nazionale del Lavoro, ecc. » 1,200,000 —
 Totale L. 5,345,000 —

TABELLA C.

**TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE SPECIALI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1941-42**

**1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.**

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Acquisto e riparazione di mobili ed attrezzi, ecc.	L.	30,000 —
Capitolo n. 13-bis (di nuova istituzione). — Interessi sulle anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia per fronteggiare le deficienze di cassa.	»	1,040,000 —
Capitolo n. 14. — Imposte e spese di manutenzione relative all'edificio di proprietà della massa, ecc.	»	15,000 —
		1,085,000 —
Totale degli aumenti	L.	1,085,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 17. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	L.	1,085,000 —
---	----	-------------

**2. — BILANCIO DEL REGIO ISTITUTO AGRONOMICICO
PER L'AFRICA ITALIANA.**

ENTRATA.

In aumento:

Articolo n. 6. — Prelevamenti dagli avanzi degli esercizi precedenti	L.	258,080.97
--	----	------------

SPESA.

a) *In aumento:*

Articolo n. 3. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	20,000 —
Articolo n. 5. — Indennità e rimborso spese di viaggio per missioni, ecc.	»	5,000 —
Articolo n. 13-bis (di nuova istituzione — sotto la nuova categoria « Movimento di capitali »). — Investimento di capitali disponibili	»	10,000 —
Articolo n. 19 (aggiunto — in conto competenza). — Spese per il trasferi- mento dell'Istituto nella nuova sede, ecc.	»	248,080.97
		283,080.97
Totale degli aumenti	L.	283,080.97

b) *In diminuzione:*

Articolo n. 11 — Spese impreviste	L.	25,000 —
---	----	----------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

3. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. L. 30,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 10. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile, ecc. L. 30,000 —

4. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI.

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 13. — Assegni al clero del Pantheon L. 8,990 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 19. — Fondo di riserva per le spese impreviste L. 8,990 —

5. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 4. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi.	L.	2,775,000 —
Capitolo n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	570,765 —
Capitolo n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	2,000,000 —
Capitolo n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese in-		
scritte nel bilancio dell'Amministrazione postale-telegrafica per il ser-		
vizio delle Casse di risparmio postali	»	3,000,000 —
Totale		L. 8,345,765 —

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	L.	200,000 —
Capitolo n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatori, ecc.	»	4,200,000 —
Capitolo n. 40. — Fornitura, manutenzione, trasporto e facchinaggio di materiali ed utensili ad uso della posta, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»	570,765 —
Capitolo n. 55. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici.	»	100,000 —
Capitolo n. 72. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	1,225,000 —
Capitolo n. 80. — Compensi vari al personale delle Ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 84. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico, a Berna, ecc.	»	600,000 —
Capitolo n. 87. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	750,000 —

Totale	L.	8,345,765 —

Concessione di una pensione straordinaria vitalizia alle figlie del Generale Ricciotti Garibaldi, Rosa e Annita Italia Garibaldi. (1914)

ART. 1.

A decorrere dal 10 novembre 1941-XX, è concessa a ciascuna delle figlie del generale Ricciotti Garibaldi, Rosa e Annita Italia Garibaldi, una pensione straordinaria vitalizia di lire 35,000 annue.

ART. 2.

È abrogato l'articolo 3 della legge 25 giugno 1925-III, n. 1055, per quanto riguarda la facoltà di devoluzione della pensione

straordinaria già attribuita alla signora Costanza Hoperaff vedova del Generale Ricciotti Garibaldi.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53, concernente l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per alcuni generi alimentari di prima necessità e riduzione dei prezzi relativi. (1915)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53, concernente l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per alcuni generi alimentari di prima necessità e riduzione dei prezzi relativi.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge
2 marzo 1942-XX, n. 88, concernente l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame e delle relative carni. (1916)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 marzo 1942-XX, n. 88, concernente l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame e delle relative carni, *con la seguente modificazione:*

All'articolo 1, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

Nei confronti degli industriali e dei grossisti che detengano, giusta le risultanze dei documenti prescritti, quantitativi di generi, di cui al comma precedente (comprese le salumerie), che hanno scontato l'imposta sull'entrata a norma delle disposizioni già in vigore e devono essere rivenduti ai nuovi prezzi, sarà corrisposta, con determinazione

del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, una quota di integrazione di prezzo, in relazione ai quantitativi detenuti, ai prezzi d'acquisto e alle variazioni dei prezzi di rivendita.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge
26 marzo 1942-XX, n. 226, che autorizza una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali scadenti il 15 aprile 1951-XXIX. (1917)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, che autorizza una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali, scadenti il 15 aprile 1951-XXIX.